



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N. 118
Data di registrazione 04/03/2024

Oggetto:

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE – A.T.C. PIEMONTE NORD. AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017. ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE. RICORSO IN APPELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FOGAGNOLO. CIG B08F0D3DCB.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La sottoscritta, dott.ssa Stefania Fabris, in qualità di titolare di Elevata Qualificazione E.Q., Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il decreto sindacale n° 2 del 16.06.2022 di affidamento degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.gvo 18.08.2000 n° 267.

Vista la deliberazione C.C. n° 39 del 13.12.2023 ad oggetto "Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026".

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2024 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.03.2019 ad oggetto "Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)";

Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica;

Richiamata integralmente la deliberazione n. 40 del 24.05.2023 ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente nel procedimento contenzioso tributario relativo al ricorso proposto da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte nord avverso l'avviso di accertamento imu emesso per l'anno 2017 dal Comune di Vigliano Biellese" con la quale la Giunta Comunale ha deliberato tra l'altro quanto segue:

DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nel contenzioso tributario proposto da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, C.F. 00120490032, con sede legale in Novara, Viale Verdi n. 3/A, avverso l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Vigliano Biellese per l'anno 2017, in quanto tale provvedimento appare legittimo e giuridicamente fondato;

DI DARE ATTO che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;

DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti), con particolare riferimento:

- all'art. 1, secondo il quale "1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. ... 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. ... degli obiettivi dell'Unione europea. ...4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";
- all'art. 50 comma 1 che dispone "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ..., di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...";
- art. 13 (Ambito di applicazione) commi 2 e 5:

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 che riguardano: Art. 1: principio del risultato; Articolo 2: principio della fiducia; Articolo 3: principio dell'accesso al mercato.

- All'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari) comma 1 lettere g) e h):
 - Comma 1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:
 - g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#):
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#);
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

CONSIDERATO che agli incarichi relativi ai «*servizi legali esclusi*» si applicano le regole del Codice dei contratti pubblici e, dunque, l'affidamento – pur dovendo intervenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – può essere effettuato direttamente, con individuazione del professionista, senza che il principio del risparmio di spese debba essere considerato essenziale, a causa della delicatezza di tali incarichi;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea (prot. n. 3273/2024), specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso il Comune nei contenziosi relativi alle precedenti annualità di imposta ed in altri contenziosi tributari e che garantisce, a fronte della conoscenza della controversia e dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia, che prevede quanto segue:

Valore della lite: € 38.307,00 (compresa nello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).

Di seguito vengono riportati i corrispettivi richiesti, distinti in relazione alle diverse fasi dell'attività da svolgere:

- studio della controversia e disamina della documentazione (fase di studio, basata sul valore medio di liquidazione, pari ad € 2.058,00, ridotto del 50 per cento, a fronte dell'analogo incarico di rappresentanza conferito in relazione al primo grado di giudizio e nel ricorso in appello relativo all'anno 2016 nonché del contratto in essere con la ditta che provvederà a istruire la pratica - **€ 1.000,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.**

- redazione ricorso in appello in nome e per conto del Vostro Comune, scritturazione, fascicolazione, notifica e deposito (fase introduttiva ed istruttoria, basate sul valore medio di liquidazione, pari rispettivamente ad € 1.061,00 e ad € 1.418,00, per complessivi € 2.479,00, ridotto del 40 per cento, a fronte dell'analogo incarico di rappresentanza conferito in relazione al primo grado di giudizio e nel ricorso in appello relativo all'anno 2016) ... - **€ 1.500,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.** oltre alle spese vive sostenute (un contributo unificato da € 250,00, oltre alle spese di notifica e di deposito, pari ad € 50,00), quantificabili complessivamente in **€ 300,00.**

- attività di rappresentanza avanti alla C.G.T. di Secondo Grado del Piemonte in pubblica udienza, per ogni udienza (fase decisoria, basata sul valore medio di liquidazione, pari ad € 2.478,00, ridotto del 30 per cento e comprensivo delle spese di trasferta) - **€ 1.700,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.**

La **spesa totale** per il Vostro Comune ammonterà quindi ad € 4.200,00 + C.P.A. 4% (€ 168,00) + I.V.A. 22% (€ 960,96), per complessivi € 5.328,96, oltre ad € 300,00 a titolo di contributo unificato e spese, per un totale di **€ 5.628,96, comprensivi di tutti gli onorari e delle spese.**

In merito, si precisa che i corrispettivi richiesti – comprensivi delle spese generali (in relazione alle quali non è stata applicata la maggiorazione del 15 per cento prevista dalle nuove tariffe), nonché di ogni ulteriore rimborso spese, indennità di trasferta o diritto di vacanza – sono stati definiti assumendo come riferimento gli importi indicati nella Tabella n. 24 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022 n. 147, in relazione ai parametri nello stesso previsti per cause del presente valore.

Nel pagamento dei suddetti corrispettivi verranno ricomprese tutte le spese di lite che la Corte di Giustizia Tributaria dovesse liquidare a favore dello scrivente studio, a seguito della presentazione di apposita nota spese, che verrà depositata in sede di udienza

RITENUTO tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte ai punti precedenti possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dall'art. 17 D.Lgs. 36/2023.

Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mepa in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.

Ritenuto per quanto sopra di affidare direttamente l'incarico allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L per la difesa in giudizio del Comune di Vigliano Biellese come sopra indicato.

Ritenuto per quanto sopra di impegnare a favore dello Studio Fogagnolo la somma totale di euro 5.628,96 euro.

VISTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- C.I.G. corrispondente al n. B08F0D3DCB
- DURC INPS_39327426 regolare e valido fino al 21.05.2024

Evidenziato che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2009, n. 102.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000.

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Di affidare, per quanto sopra esposto, direttamente l'incarico allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L (codice 66054), per la difesa in giudizio del Comune di Vigliano Biellese contro A.T.C. Piemonte per il ricorso Imu 2017 ricorso in appello come indicato in premessa.

Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 50 comma 1/b).

Di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i seguenti elementi essenziali del contratto in questione:

- il fine del contratto: provvedere alla difesa in giudizio del Comune di Vigliano biellese in appello – ricorso ATC avvisi Imu 2017;
- la forma del contratto: affidamento diretto, determinazione, scambio di corrispondenza, nel rispetto dell'art. 18 comma 1 DLgs 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Di dare atto che le prescrizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si intendono soddisfatte con l'adozione del presente atto e il contratto avrà la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Di dare atto che al servizio di cui trattasi è stato assegnato il seguente CIG: B08F0D3DCB che dovrà essere citato su tutti i relativi atti e documenti, in particolare sui mandati, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

Di impegnare quindi la somma totale di € **5.628,96**, a favore dello Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L (codice 66054) - con imputazione, sul bilancio anno 2024, 01041.03.0070 - Spese per la riscossione dei tributi comunali, dando atto che la spesa è esigibile nell'anno 2024;

Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;

Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;

Il presente provvedimento:

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;
- verrà pubblicato sia all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023; e nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- "Amministrazione Trasparente" ritenendo assolte le prescrizioni di cui all'art. 26-27 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
- può essere impugnato tramite ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

04/03/2024

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
FABRIS STEFANIA / InfoCamere S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N. 118
Data di registrazione 04/03/2024

Oggetto:

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE – A.T.C. PIEMONTE NORD. AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017. ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE. RICORSO IN APPELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FOGAGNOLO. CIG B08F0D3DCB.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2024	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01041.03.0070	51614	5.628,96

Osservazioni:

04/03/2024

Il titolare della P.O. del settore finanziario
FABRIS STEFANIA / InfoCamere S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa